



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA

all'udienza del **3 ottobre 2019**, all'esito della camera di consiglio (ore 17,55)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **25247** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2018**, vertente

T R A

██████████ S.r.l. – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. ██████████

██████████ – elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Mario Mari, n. 1/c, presso lo studio dell'avv. Nicola CELLINI che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente

RICORRENTE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

E

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Marina Macelloni – elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Istituto in Roma, alla via Nizza, n. 35, e rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. PONTECORVO in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione

CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: impugnazione verbale ispettivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:



L'avv. N. Cellini, per la ricorrente: "...a) accertata la pregiudizialità con l'odierno procedimento del giudizio iscritto al n. 1151/2017 RGL, pendente dinanzi il Tribunale Civile di Cosenza – Sezione Lavoro-, introdotto dal sig. [REDACTED] per le medesime questioni e per l'identico periodo di cui ai verbali ispettivi, provvedere, di conseguenza, alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; b) in ogni caso, nel merito accogliere la presente domanda di accertamento negativo del credito contributivo e, per l'effetto, dichiarare che nessuna irregolarità previdenziale e/o contributiva è stata posta in essere dalla [REDACTED] S.r.l. per tutte le contestazioni o, in subordine, solo per quelle che risulteranno infondate in corso di causa, di cui ai verbali ispettivi in atti. Con vittoria di compensi e spese legali da distrarsi in favore del procuratore costituito".

L'avv. B. E. Pontecorvo, per il convenuto: "... - in via principale, rigettare il ricorso ex art. 442, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa e comunque in quanto non provato; per l'effetto accertare dichiarare che, nel periodo preso in esame dai Verbali di accertamento n. 910-01 e 910-02: 1) la Società non ha determinato l'imponibile previdenziale sulla base del CCNL FNSI - AER ANTI CORALLO, con conseguente mancata corresponsione all'INPGI dei contributi sull'indennità di coordinamento redazionale di cui all'art. 2, punto C del CCNL richiamato (giornalista [REDACTED]) ed erronea determinazione dell'imponibile contributivo ai sensi degli artt. 7, 17 e 18 del medesimo CCNL per i giornalisti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] 2) tra la Società e il giornalista [REDACTED] è intercorso un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo pieno; in via riconvenzionale e previa fissazione di udienza ex art. 418 c.p.c.: - accertata e dichiarata l'erronea determinazione dell'imponibile contributivo per i giornalisti dipendenti [REDACTED] [REDACTED]



██████████ e ██████████ (Sezione 1 Verbali n. 910-01 e 910-02), nonché il carattere subordinato e a tempo pieno del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra la Società ricorrente e il giornalista ██████████ (Sezioni Q e 2 Verbali 910-01 e 910-02), condannare ██████████ S.r.l. al pagamento in favore dell'INPGI dei contributi dovuti a seguito delle irregolarità riscontrate con i Verbali di accertamento n. 910-01 e 910-02 per il complessivo importo di € 29.794,00, di cui € 3.594,00 per le irregolarità di cui alla Sezione 1, lettera A, € 7.848,00 per le irregolarità di cui alla Sezione 1, lettera B, € 16.625,00 per le irregolarità di cui alla Sezione Q ed € 1.727,00 per le irregolarità di cui alla Sezione 2, oltre alle sanzioni civili come per legge dalla data del Verbale fino all'effettivo soddisfo; in subordine, condannare la ██████████ S.r.l. alla diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali da determinarsi ex D.M. n. 55 del 2014”.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato il 26 luglio 2018 la soc. ██████████ S.r.l. ha esposto **che** in data 19 dicembre 2017 sono stati ad essa notificati due verbali di accertamento, entrambi del 4 dicembre 2017, redatti dall'INPGI e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza con i quali si è affermato essere state riscontrate irregolarità previdenziali non connesse a diversa qualificazione della tipologia del rapporto di lavoro e si è altresì proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time del sig. ██████████ nonché alla qualificazione del medesimo rapporto in quanto ritenuto di natura giornalistica; **che** l'Ispettorato interregionale di Roma, adito con ricorso amministrativo, con comunicazione del 17 luglio 2018, ha dichiarato preclusa la possibilità di qualsiasi pronuncia in merito al rapporto di lavoro del ██████████ a essendo pendente giudizio da quest'ultimo proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza; **e che** con nota del 21 giugno 2018 l'INPS - Sede di Cosenza ha inviato diffida al pa-



gamento integrale dei contributi solo per disoccupazione in favore dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo.

La società ricorrente ha quindi dedotto che essa, contrariamente a quanto opinato dai funzionari verbalizzanti, ha correttamente fatto riferimento, per computare i contributi previdenziali, al contratto collettivo effettivamente applicato in azienda, cioè il c.c.n.l. FRT anziché il c.c.n.l. “FNSI AERANTICORALLO” il quale ultimo prevede il diritto anche ad una indennità redazionale, poiché il primo è quello valido su tutto il territorio nazionale per il settore delle *“aziende private, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano”*; e che, conseguentemente, i contributi sono stati sempre corrisposti nella misura dovuta.

Per quanto riguarda la posizione di [REDACTED] che è ritenuto, negli atti impugnati, aver lavorato ininterrottamente in regime di subordinazione ed a tempo pieno dal 1° settembre 2014 al 27 dicembre 2016, e non già solo per due brevi periodi ed a tempo parziale, con conseguente obbligo di versamento dei corrispondenti contributi previdenziali, la società ricorrente ha rilevato in primo luogo che pende giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, proposto dal [REDACTED] a, per il medesimo accertamento del proprio rapporto di lavoro e delle mansioni svolte, sicché sussiste vincolo di pregiudizialità con conseguente obbligo di sospensione del presente processo in attesa della definizione di quello proposto dal lavoratore. Ha poi dedotto che è onere degli enti previdenziali provare che il [REDACTED] abbia lavorato per il tempo e con le modalità indicate nei verbali ispettivi e che abbia svolto attività di natura giornalistica; che invece il predetto, salvo i due periodi in cui è stato assunto a tempo parziale con mansioni di giornalista (cioè dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 e dal 1°



settembre 2016 al 27 dicembre 2016), ha collaborato, dalla fine del 2014 sino a quando è stato assunto ad ottobre 2015, in forma autonoma dapprima per predisporre un progetto al fine di spostare il segnale dell'emittente radiofonica "Radio [REDACTED]" dalla sede di Quattromiglia di Rende a quella di Rende e poi per assistere il direttore della testata giornalistica, sig.ra [REDACTED] quale *speaker* nel programma di informazione mattutino leggendo, quando necessario, articoli e notiziari; che, inoltre, dal gennaio 2016 il [REDACTED] ha proseguito il rapporto di collaborazione tecnico-artistica quale consulente esterno senza svolgere alcuna attività giornalistica, venendo poi nuovamente assunto a tempo indeterminato e parziale il 1° settembre 2016; e che, pertanto, anche in relazione al [REDACTED] non è ravvisabile alcuna omissione contributiva.

La società ha quindi convenuto in giudizio sia l'INPGI che l'INPS ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Con memoria depositata in data 30 ottobre 2018 l'INPGI si è costituito nel presente giudizio ed ha esposto anzitutto che la fattispecie che viene in rilievo non è quella del contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro *de quibus*, ma piuttosto quella degli importi da porre a base del calcolo dei contributi.

Il convenuto ha infatti sostenuto che non è contestato il pieno diritto della soc. RLB di aderire a qualsivoglia organizzazione di datori di lavoro che operano nell'ambito dell'emittenza radiotelevisiva, ma che debba essere applicata la disciplina stabilita dalla legge per la determinazione del *quantum* della contribuzione obbligatoria.

A tal proposito l'INPGI ha dedotto che l'art. 2, comma 25, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede che "l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei



contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Pertanto l’Istituto sostiene che non vi sarebbe alcun dubbio che la FNSI – sindacato nazionale unitario dei giornalisti italiani, firmatario del c.c.n.l. AERANTI CORALLO (e non del c.c.n.l. FRT) – sia l’unico organismo nazionale di rappresentanza sindacale dei giornalisti italiani; l’ente convenuto ha dedotto di conseguenza l’operatività del contratto collettivo sottoscritto dal predetto sindacato ai fini dell’applicazione delle norme della Legge n. 389 del 1989 e della Legge n. 549 del 1995, con la conseguente inclusione nella retribuzione imponibile *ex art. 1* della Legge n. 389 del 1989, anche degli importi derivanti da istituti quali la tredicesima o l’indennità redazionale e quelli che risultano dalla disciplina del *part-time* stabilita dall’art. 7 del c.c.n.l. FNSI - AERANTI CORALLO.

Per quanto concerne la riqualificazione del rapporto di lavoro del giornalista ██████████ l’INPGI – richiamata la pendenza del giudizio proposto dal lavoratore dinanzi al Tribunale di Cosenza – ha rilevato che vi è prova della prestazione di attività in regime di subordinazione, come desumibile già dagli elementi di fatto emersi in sede di accertamento ispettivo.

A tal proposito, ha ritenuto rilevanti le circostanze che gli ispettori hanno avuto modo di riscontrare, relativamente al rapporto di lavoro del giornalista ██████████, nei periodi indicati nel verbale di accertamento, mediante la documentazione esaminata e le dichiarazioni e testimonianze raccolte, e segnatamente:

- impegno lavorativo a tempo pieno per l’intero periodo contestato, con necessità di garantire la presenza quotidiana in redazione e comunque la copertura delle quotidiane esigenze di informazione e produzione radiofonica;
- utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro di proprietà della società;



- svolgimento, costante e senza soluzione di continuità, di un'attività giornalistica riconducibile al ruolo di *teleradiogiornalista*: realizzazione di contenuti radiofonici, interviste, inchieste, rubriche, notiziari;

- la messa a disposizione, senza limiti, delle energie lavorative anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, allo scopo di approfondire le notizie o aggiornarle agli sviluppi degli avvenimenti seguiti;

- l'espletamento delle mansioni giornalistiche presso la sede dell'azienda;

- lo stabile, costante inserimento nell'organizzazione lavorativa dell'emittente, che non poteva prescindere, per il suo funzionamento, dall'apporto fornito dal giornalista in questione.

L'INPGI ha quindi avanzato domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

L'INPS, costituitosi il 2 novembre 2018, ha in primo luogo eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., il Tribunale di Cosenza nel cui circondario ha sede il proprio ufficio deputato a ricevere i contributi.

Nel merito l'INPS ha ritenuto che vi sia stata violazione delle norme previdenziali e delle disposizioni previste dalla legge per il lavoro dipendente e che detta circostanza si desume agevolmente dai fatti accertati dagli ispettori verbalizzanti, ciò in quanto la società ricorrente ha: 1) errato nella determinazione dell'imponibile previdenziale, violando la condizione di rispetto della parte economica della contrattazione collettiva, per la fruizione delle agevolazioni contributive; 2) impiegato un lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro.

Con ordinanza del 20 dicembre 2018, previa separazione della causa proposta nei confronti dell'INPS da quella proposta nei confronti dell'INPGI, è



stato dichiarato il difetto di competenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Cosenza in merito alla domanda avanzata nei confronti dell'INPS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Parte ricorrente sostiene che la retribuzione imponibile ai fini dell'erogazione dei contributi INPGI sarebbe da calcolarsi sulla base del contratto collettivo applicato ai propri giornalisti dipendenti, ossia il CCNL FRT cioè il contratto collettivo della Federazione delle Radio-Televisioni, che non prevede la corresponsione dell'indennità di coordinamento redazionale e comporta una determinazione dell'imponibile previdenziale conforme con quanto registrato nel Libro Unico del Lavoro e con quanto denunciato all'Istituto di previdenza per cui non dovrebbe evidenziarsi alcuna differenza a credito del convenuto. Deduce in proposito che il contratto collettivo applicato è stato stipulato tra soggetti rinomati e rappresentativi e cioè, per i datori di lavoro, la FRT (Federazione Radio Televisioni) e la RNA (Radio Nazionali Associate), nonché l'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche) e, per i lavoratori, la SLC CGIL (Sindacato Lavoratori della Comunicazione), la FISTEL CISL (Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni) nonché la UIL COM (UIL Comunicazioni); che pacificamente è un contratto valido ed efficace sull'intero territorio nazionale e si applica *“a tutte le aziende private, comprese le agenzie di informazione radiotelevisive, esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore”* (secondo quanto si legge nell'art. 1 del c.c.n.l. medesimo).

Tale assunto non appare condivisibile.



Ed infatti, ai fini della dell'individuazione del contratto collettivo applicabile per la determinazione della retribuzione imponibile viene in rilievo il requisito della maggiore rappresentatività richiesto dalla L. n. 389 del 1989.

Sul punto l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389), stabilisce a tal proposito che *“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*.

L'art. 2, comma 25, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha poi introdotto una norma interpretativa della disposizione testé richiamata, prevedendo che *“l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*.

Da tali disposizioni risulta, cioè, che la base contributiva deve essere individuata nella retribuzione stabilita da contratti collettivi nazionali, mentre può farsi riferimento a contratti collettivi locali o aziendali o al contratto individuale solo se tali fonti, in quanto più favorevoli per il lavoratore, prevedano trattamenti retributivi superiori.

Una volta stabilita la applicabilità, al detto fine contributivo, del contratto nazionale, deve verificarsi se vi siano plurimi contratti di tale livello intervenuti per la medesima categoria di lavoratori.



In tal caso, occorre fare riferimento a quello che sia stato stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

La *ratio* della norma, mirante a garantire le risorse necessarie per la erogazione dei trattamenti previdenziali adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori (art. 38 Cost.), è quella di assicurare le prestazioni migliori possibili cioè corrispondenti al livello dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi che maggiormente corrispondono alle effettive “forze” sociali in campo.

Nella specie, sia il contratto collettivo indicato dalla società ricorrente sia quello indicato dall’INPGI hanno livello nazionale; tuttavia, quello per imprese radiotelevisive private (c.d. c.c.n.l. FRT), sebbene possa includere tra i propri destinatari anche giornalisti, appare volto essenzialmente a disciplinare il rapporto di lavoro di impiegati e tecnici, come emerge dall’esame delle declaratorie contrattuali. Solo marginalmente ed “aggiuntivamente” viene indicata, nel 7° livello del settore televisivo, la figura dell’*“addetto all’informazione - “telereporter” - anche proveniente dalla mansione di realizzatore di produzioni televisive o da altre mansioni, anche se già iscritto ad albi od ordini professionali, che previo conferimento scritto dell’incarico, in autonomia o secondo indicazioni impartite dal capo settore realizza produzioni televisive aventi finalità illustrative e/o informative e di commento su avvenimenti e situazioni, effettuando produzioni di testi scritti, prestazioni in audio e in video, utilizzando le attrezzature tecniche ed informative occorrenti, in sede o in esterno”*. Con specifica dichiarazione, *“Le parti, prendendo atto che la disciplina della emittenza impone l’obbligo di realizzazione di una quota di informazione e di telegiornali, hanno inteso stabilire la regolamentazione di una nuova figura professionale dedicata a detta attività come dai nuovi profili professionali al 7°, 8° e 9° livello. Ciò al fine di coprire contrattualmente tutte le*



figure operanti nel settore e di valorizzare le risorse professionali in primo luogo aziendali”.

La figura dell’addetto all’informazione quindi è stata contemplata come possibile e “nuova” rispetto alle precedenti regolamentazioni, laddove la stragrande maggioranza delle altre figure professionali concerne, oltre le necessarie e generali figure operaie o impiegatizie, essenzialmente tecnici del settore o lavoratori dediti alla realizzazione di spettacoli e trasmissioni.

Il contratto collettivo indicato dall’INPGI è invece quello “*per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (sindycations) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva*”.

Tale contratto è stato stipulato da parte datoriale dalla Associazione “AERANTI-CORALLO”, esponente di imprese radiofoniche e televisive locali, e, da parte dei lavoratori, dalla FSNI, cioè il sindacato nazionale unitario dei giornalisti il quale, dunque, essendo l’associazione esponente della categoria dei giornalisti, non può non essere più rappresentativa della stessa rispetto alle associazioni che complessivamente sono esponenti dei lavoratori del grande settore delle “comunicazioni”, comprensivo quindi di ogni genere di attività di *comunicazione*, incluse quelle consistenti in spettacoli.

Il contratto collettivo da essa stipulato è quindi più appropriatamente espressione della volontà della specifica categoria di lavoratori alla cui tutela, per le finalità dell’art. 38 Cost., è preposto l’INPGI.

Occorre pertanto, nella fattispecie, fare riferimento al CCNL FNSI AERANTI CORALLO ai fini dell’applicazione delle norme della Legge n. 389 del 1989 e della Legge n. 549 del 1995.



Ne deriva che appare corretto il rilievo degli ispettori INPGI e DTL, i quali hanno considerato utile, ai fini della retribuzione imponibile ex art. 1 della Legge n. 389 del 1989, anche gli importi derivanti da istituti quali la tredicesima o l'indennità redazionale e quelli che risultano dalla disciplina del part-time stabilita dall'art. 7 del c.c.n.l. FNSI - AERANTI CORALLO.

Ne conseguono la mancata corresponsione all'INPGI dei contributi sull'indennità di coordinamento redazionale di cui all'art. 2, punto C del CCNL richiamato (giornalista [REDAZIONE]) e l'erronea determinazione dell'imponibile contributivo ai sensi degli artt. 7, 17 e 18 del medesimo contratto collettivo per i giornalisti [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] a [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] e [REDAZIONE] in applicazione della normativa di legge sopra richiamata.

Pertanto, la soc. [REDAZIONE] S.r.l., in accoglimento sul punto della domanda riconvenzionale del convenuto INPGI, deve essere condannata al pagamento dei contributi dovuti a seguito delle irregolarità riscontrate.

Precisamente, considerata la mancanza di contestazioni circa la quantificazione dei crediti specificata nei due verbali ispettivi 910-01 e 910-02, deve emettersi condanna della società al pagamento del complessivo importo di €11,442,00, di cui €3.594,00 per le irregolarità di cui alla Sezione 1, lettera A, €7.848,00 per le irregolarità di cui alla Sezione 1, lettera B, oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte capitale dalla data dei verbali (4 dicembre 2017) fino all'effettivo soddisfo (v. doc. 20 produzione Inpgi).

2. - Quanto alla natura giornalistica o meno dell'attività svolta dal [REDAZIONE] nei periodi d'interesse, si rammenta che è consolidato il principio secondo cui *“Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento,*



valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo” (v., ex multis, Cass. 1/2/2016, n. 1853).

Inoltre, come evidenziato da Cass. 22/11/1989, n. 5009, la nozione di attività giornalistica, presupposta dalla legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, e dalla disciplina collettiva, comprende non solo l'attività che si realizza con la stesura di *pezzi* ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia, ma anche l'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella che consiste nello stabilire la lunghezza degli articoli, nel curare i contatti con giornalisti per la trasmissione dei pezzi e l'organizzazione dei servizi (v. anche, in motivazione, Cass. civ. sez. lav., 06/05/2015, n. 9119).

Dagli elementi istruttori disponibili, deve certamente escludersi che [REDACTED] abbia svolto attività giornalistica dal 1° ottobre al 21 dicembre 2014.

La società ricorrente ha riferito che nel settembre 2014, il [REDACTED] aveva offerto la sua disponibilità, quale consulente esterno radiofonico/tecnico, a predisporre un progetto di bassa frequenza onde spostare il segnale radio dell'emittente radiofonica Radio [REDACTED] dalla precedente sede di Quattromiglia di Rende (CS) presso la nuova sede sempre sita in Rende (CS) alla via Sandro Pertini; che, pertanto, essa aveva affidato al predetto il compito di predisporre tale progetto concordando il compenso di €1.000,00 al mese; che, in conformità con quanto pattuito, saltuariamente e solo quando l'attrezzatura acquistata veniva consegnata presso la sede aziendale, avvalendosi della collaborazione di tale [REDACTED] da lui stesso scelto e retribuito, assemblava l'attrezzatura e completava l'incarico conferitogli a fine dicembre 2014, allorquando il segnale radio risultava in toto trasferito presso la nuova sede; e che, fino al dicembre 2014, l'emittente radiofonica [REDACTED] Radio [REDACTED]



██████████ mandava in onda programmi mediante programmazione automatica computerizzata di sola musica senza speaker dalla vecchia sede mentre nessuna attività giornalistica veniva, per l'effetto, espletata.

Tali circostanze appaiono sostanzialmente corrispondenti al vero.

In primo luogo si osserva che lo stesso ██████████, nel presentare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza richiesta di intervento, in data 11 gennaio 2017 (doc. 10 produzione convenuto), ha esposto che, nel mese di agosto 2014, era stato contattato da ██████████ editore della ██████████ al fine di organizzare la programmazione radiofonica ed installare una nuova struttura tecnica di alta e bassa frequenza, nonché di curare il palinsesto artistico con la conseguente selezione delle risorse umane; che egli, quindi, in esecuzione delle intese raggiunte, dal 1° settembre 2014 e fino al 22 dicembre 2014, aveva realizzato quanto progettato ed aveva selezionato unità lavorative per ricoprire i ruoli dell'organico (speaker, tecnici, dj), che comunque già allora contava sulla attività di alcune lavoratrici come ██████████ F ██████████ ██████████ e ██████████, e che egli, dal 22 dicembre 2014, quando prese avvio la trasmissione radiofonica dai nuovi studi di ██████████ fu impegnato in un programma di informazione giornalistica che andava in onda dalle 7,30 alle 10,30 dal lunedì al venerdì. Conformi le dichiarazioni contenute nella denuncia presentata all'Istituto il 19 gennaio 2017 (doc. 9 produzione convenuto).

Lo stesso interessato quindi non ha affatto dedotto di aver svolto attività giornalistica prima del 22 dicembre 2014 ma di aver curato piuttosto un'attività di natura prettamente tecnica, cioè l'installazione di apposite apparecchiature, ed organizzativa, cioè la selezione di personale, entrambe attività del tutto esulanti da quelle proprie dei giornalisti.

Tanto appare confermato dalle dichiarazioni dei testi ██████████ e ██████████



La prima, dipendente della società dal 2013 con mansioni di giornalista e direttore responsabile da luglio 2014 nonché direttore anche della pubblicazione on-line “quicosenza.it”, ha appunto riferito che il [REDACTED] ha collaborato dal mese di settembre 2014 come consulente tecnico occupandosi cioè della installazione delle nuove attrezzature per le trasmissioni in occasione del trasferimento della sede da via Leonardo da Vinci a via Sandro Pertini a Rende che ebbe luogo tra settembre e dicembre 2014, periodo durante il quale venivano trasmesse soltanto musica e pubblicità. La teste ha quindi potuto vedere il [REDACTED] aiutato da [REDACTED] recarsi nella sede di via Pertini per montare le apparecchiature, come ad esempio il microfono o il mixer, man mano che venivano consegnate dai fornitori.

Il secondo, dipendente della società dalla fine del 2017 con mansioni di tecnico audio nonché amico di lunga data del [REDACTED], ha riferito di essere stato contattato da quest’ultimo nel settembre 2014 per essere aiutato ad effettuare la stima della vecchia attrezzatura della radio [REDACTED] che si trovava nella sede di via Leonardo da Vinci; dopo aver verificato insieme che si trattava di attrezzatura ormai obsoleta, il [REDACTED] consegnò al [REDACTED] l’elenco delle apparecchiature da acquistare e da collocare nella nuova sede di via Pertini; i vari apparati per le trasmissioni, provenienti da diversi fornitori, aventi sede anche all’estero, furono consegnati nell’arco di circa tre mesi venendo poi inaugurato l’inizio delle trasmissioni il 22 dicembre 2014, mentre fino ad allora egli ed il [REDACTED] utilizzando un solo PC, erano riusciti a mandare in onda musica e pubblicità in automatico.

3. - Per quanto riguarda il periodo successivo, occorre valutare le prove testimoniali come anche le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva – che la società ricorrente non ha contestato nel loro contenuto – (“*Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, [...] secondo il quale i*



verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori": Cass. civ. 14.05.2014, n. 10427 in motivazione), per verificare se, tolti i periodi di pacifica attività subordinata giornalistica da ottobre a dicembre 2015 e da settembre a dicembre 2016, il [REDACTED] abbia svolto attività di natura giornalistica ed in regime di subordinazione.

Deve inoltre verificarsi se ed in quali periodi sia stato impegnato a tempo pieno.

Come ripetutamente espresso dalla S.C., dato differenziale nella qualificazione è e resta l'accertamento del requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi peraltro, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione, che comporta una ampia autonomia professionale e non tollera normalmente l'inquadramento entro rigidi parametri spaziotemporali.

Ne consegue che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il gior-



nalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (v. Cass. 7 settembre 2006, n. 19231).

Ciò tuttavia non consente di ritenere *ex se* il rapporto di natura subordinata, laddove non emerga, contestualmente, sia la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e gerarchico della società, pur se con le attenuazioni del caso dovute alla peculiarità dell'attività giornalistica, sia e soprattutto l'obbligatorietà e la disponibilità del [REDACTED] nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.

Ed al riguardo, sebbene non possa dirsi sufficientemente provata una prestazione a tempo pieno, tuttavia può reputarsi che il [REDACTED] dal momento in cui sono iniziate le trasmissioni il 22 dicembre 2014 fino al momento del suo licenziamento, ha svolto sostanzialmente sempre le stesse mansioni e con le medesime modalità, essendo egli impegnato, sotto le direttive del direttore responsabile [REDACTED] a realizzare, insieme con la predetta, una trasmissione di contenuto giornalistico che andava in onda quotidianamente tra le 7,30 e le 10,30 dal lunedì al sabato.

Si osserva in primo luogo che la stessa società, mentre ha spiegato in dettaglio le attività compiute da [REDACTED] nel periodo precedente l'inizio delle trasmissioni, attività che, come detto, hanno trovato concreto e puntuale riscontro nelle fonti istruttorie sopra indicate, ha fatto generico riferimento ad attività di consulenza tecnico-artistica senza spiegare qual genere di consulenza avrebbe offerto, tale certo non potendo qualificarsi la mera esecutiva mansione di speaker durante la trasmissione del mattino.



In secondo luogo, la società, dopo aver asserito in ricorso che il [REDACTED] non avrebbe mai scritto alcun articolo o curato alcuna intervista (v. cap. 6 a pag. 14), a seguito della costituzione dell'INPGI – e della produzione di corposo elenco dei “pezzi” curati dal [REDACTED] (doc. 26) – non ha sollevato tempestivamente alcuna contestazione specifica (non potendo rilevare quanto obiettato in proposito nelle note difensive che sono destinate ad illustrare solo circostanze già dedotte ovvero quelle emerse soltanto a seguito dello sviluppo del processo, come le deposizioni dei testi).

La teste [REDACTED] tuttora dipendente della ricorrente, al di là di alcune incertezze circa la collocazione nel tempo dei fatti ed a prescindere dalla accentuazione sulla posizione “servente” del [REDACTED] ha pur confermato che il medesimo, continuativamente (e dunque senza variazione alcuna tra i periodi in cui era formalmente dipendente e quelli in cui era un mero collaboratore), ricevendo da lei indicazioni circa le persone da intervistare (non diversamente da quanto fa un capo redattore nei confronti di un redattore semplice), ha svolto attività giornalistica assicurando così la messa in onda di una trasmissione quotidiana di contenuto pacificamente giornalistico, avente ad oggetto infatti vicende di cronaca e politica locale.

La teste, invero, dopo aver confermato – come sopra evidenziato – le funzioni di consulente e collaboratore tecnico svolte dal [REDACTED] prima dell'inizio della trasmissioni dalla nuova sede di via Pertini, ha dichiarato, invero, che il medesimo da dicembre 2015 (*rectius*: 2014, come precisato in seguito dalla stessa teste) e fino alla fine del 2016 insieme con lei faceva una trasmissione giornalistica del mattino, da lei stessa condotta e realizzata per quanto riguarda tutti i contenuti; ha aggiunto che il [REDACTED] curava la regia della trasmissione ed andava anche in voce per commentare con lei le notizie che ella stessa scriveva oppure per leggere i testi delle notizie oppure per intervistare



le persone che gli indicava di contattare telefonicamente, come ad esempio il sindaco o il locale comandante dei carabinieri.

Posto che la [REDACTED] non ha riferito di variazioni di sorta tra i periodi in cui il [REDACTED] era assunto come giornalista e quelli in cui era, di fatto, un collaboratore (manca comunque ogni documentazione, anche fiscale, in merito), apparirebbe singolare che l'editore abbia assunto un giornalista per fargli svolgere le mansioni meramente esecutive di speaker e quelle tecniche di regista, per cui è ben più verosimile che abbia continuativamente espletato mansioni giornalistiche (oltre a quelle di regista e occasionalmente di tecnico, come puntualizzato dalla [REDACTED] il [REDACTED] non si occupava tutti i giorni della parte tecnica della radio).

Dunque, se è vero che il [REDACTED] quotidianamente impegnato dalle 7,30 alle 10,30, non soltanto certo per leggere notizie scritte dalla direttrice, provvedeva a commentarle ed anche ad intervistare varie personalità, seguendo le direttive del superiore, appare difficile negare che – a di là del formale inquadramento ed a prescindere dalla mancanza di qualsivoglia formalizzazione nei periodi dal 22 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016 – abbia lavorato in regime di subordinazione essendo sottoposto alle direttive ed al controllo costante del direttore [REDACTED] venendo quindi inserito stabilmente nella struttura organizzativa della emittente radiofonica ed assicurando così la trasmissione giornalistica del mattino.

Conferme della deposizione della [REDACTED] – persona che ha operato tutti i giorni a fianco del [REDACTED] – si traggono sia dalla deposizione del teste [REDACTED] sia da alcune dichiarazioni rese da persone interpellate in sede di accertamento ispettivo.

Il [REDACTED] – che, già sentito in sede ispettiva, aveva dichiarato di aver collaborato con la radio dal gennaio 2015, curando una trasmissione consistente in un *contenitore* giornalistico della durata di trenta minuti in cui si trattavano



argomenti di cronaca cittadina, politica e “bianca”, che andava in onda il sabato mattina alle 7,30, ma veniva preparata e confezionata nei giorni precedenti occorrendo circa dieci ore settimanali distribuite in due o tre giorni, con il supporto del [REDACTED] il quale non solo provvedeva all’attività “tecnica” di taglio e montaggio dei servizi audio, ma collaborava anche nella scelta degli argomenti da trattare – ha puntualmente confermato tali circostanze ed ha potuto aggiungere, avendo frequentato come detto i locali destinati alla stazione radio almeno due o tre pomeriggi alla settimana ed a volte anche il sabato mattina, quando era libero dal suo ordinario impegno lavorativo (è dipendente del Ministero dell’Istruzione), che il [REDACTED] esaminava le notizie acquisite tramite agenzie di stampa e provvedeva ad inserirle nei notiziari, dopo averne curato la redazione in forma adatta alla trasmissione a mezzo radio, spiegando che vi era una redazione riguardante un giornale quotidiano pubblicato *on line* (si tratta di “qui.cosenza”, pubblicazione di cui pure la [REDACTED] ha parlato) che lavorava in sinergia con il personale della stazione radio e trasmetteva al [REDACTED] le notizie affinché questi potesse, poi, procedere al loro inserimento nel notiziario radio.

Né appaiono contraddizioni con quanto riferito dal [REDACTED] al Tribunale di Cosenza l’8 giugno 2018, come emerge dal relativo verbale prodotto dalla ricorrente all’udienza del 13 giugno 2019.

Una partecipazione diretta e fattiva quanto meno alla trasmissione del mattino è riferita anche da [REDACTED] la quale, sentita dagli ispettori il 3 maggio 2017, ha riferito che ella, presente nella sede operativa tra il gennaio 2015 e l’ottobre 2016 ogni sabato dalle 7,30 alle 10,30, per esporre le sue opinioni su argomenti di cronaca bianca e di politica, ha indicato sia il [REDACTED] che la [REDACTED] come conduttori della trasmissione aggiungendo che il primo si occupava anche di un radiogiornale scegliendo le notizie da trasmettere e la



loro “scaletta” ed anzi ha indicato piuttosto il [REDACTED] come direttore della testata poiché decideva gli argomenti da trattare.

In definitiva, anche se vi sono elementi per affermare che il [REDACTED] fosse presente in azienda anche oltre il tempo strettamente necessario per la messa in onda della trasmissione del mattino (il [REDACTED] ha riferito di averlo a volte visto anche in ore serali o di averlo raggiunto telefonicamente presso la radio o appunto di essere stato da lui supportato in ore pomeridiane per la realizzazione della trasmissione curata dallo stesso P [REDACTED]), tuttavia non vi sono elementi certi per affermare che l'attività del giornalista richiedesse stabilmente un impegno a tempo pieno.

Pertanto, deve ritenersi che, come nei periodi di formale assunzione, il [REDACTED] abbia lavorato per venti ore settimanali.

Deve perciò disporsi per il prosieguo del giudizio affinché siano rideterminate le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni relativi alla posizione assicurativa del [REDACTED] da computare, come sopra già indicato, sulla base del c.c.n.l. AERANTI CORALLO - FNSI, per attività subordinata svolta per venti ore settimanali dal 22 dicembre 2014 al 16 dicembre 2016 (data della lettera di licenziamento allegata alla *richiesta di intervento* sub doc. 10 produzione convenuto).

4. - Le spese di lite saranno regolate al termine del giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. [REDACTED] S.r.l., con ricorso depositato il 26 luglio 2018, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dall'INPGI con memoria depositata il 30 ottobre 2018, così provvede:

1. - condanna la soc. [REDACTED] S.r.l. al pagamento, in favore dell'INPGI, del complessivo importo di €11,442,00, oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte capitale dal 4 dicembre 2017 fino all'effettivo soddisfo;



2. - dichiara che [REDACTED] ha lavorato quale giornalista, per venti ore settimanali, dal 22 dicembre 2014 al 16 dicembre 2016, e che sono dovuti dalla società ricorrente i corrispondenti contributi commisurati alle retribuzioni spettanti ad un tele-radiogiornalista 24 mesi secondo il c.c.n.l. AERANTI CORALLO - FNSI, e le relative sanzioni;
3. - dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4. - spese al definitivo.

Roma, 3 ottobre 2019

Il Giudice
dott. Antonio M. Luna

